



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
FRANCESCO ZAMPINO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 02/07/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 16 marzo 2026 (preceduto da reclamo del 11 febbraio 2026), la ricorrente riferisce che, mentre era ospite presso una casa di parenti, il cane di sua proprietà aveva generato un danno ad una porta della medesima abitazione. Il sinistro, avvenuto in data 4 gennaio 2025, era stato prontamente denunciato all'impresa con la quale la ricorrente aveva concluso un contratto di assicurazione contro i danni che copriva anche la responsabilità civile verso terzi per i pregiudizi prodotti dall'animale di compagnia. Lamenta la ricorrente che, in maniera contraddittoria, l'impresa avrebbe con comunicazione del 20 gennaio 2026 autorizzato espressamente la riparazione del danno per negare poi il rimborso.

Con successiva comunicazione del 26 gennaio 2026, infatti, l'impresa invocava la clausola di esclusione di cui all'art. 18.2.2. delle Condizioni Generali di Assicurazione (d'ora in avanti CGA), che non farebbe ricadere all'interno della copertura i danni prodotti a beni di terzi dei



quali l'assicurato abbia la custodia o la detenzione. Pertanto, la ricorrente chiede che l'impresa provveda a riaprire il sinistro e si conformi alle determinazioni comunicate in data 20 gennaio 2026 procedendo al rimborso delle spese sostenute per la riparazione del danno.

In sede di controdeduzioni l'impresa riferisce che, a seguito dell'apertura del sinistro, la stessa aveva inviato una comunicazione di natura meramente tecnico-operativa con cui veniva confermata la possibilità di procedere alla riparazione del danno, ma che ogni eventuale liquidazione sarebbe rimasta comunque subordinata all'esito dell'istruttoria, alla verifica dell'operatività della garanzia in base alle condizioni di polizza e alla produzione della documentazione giustificativa delle spese. La suddetta comunicazione non doveva, quindi, essere intesa quale riconoscimento del diritto all'indennizzo da parte della ricorrente. L'impresa rappresenta, quindi, di aver respinto la richiesta di indennizzo all'esito delle verifiche istruttorie in quanto l'art. 18.2.2 delle CGA (*"Esclusioni specifiche della garanzia responsabilità civile terzi"*), esclude l'indennizzabilità dei danni a cose di cui l'assicurato o i suoi familiari conviventi abbiano la consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo. In base alla denuncia del sinistro, infatti, l'impresa aveva desunto che l'immobile presso cui era avvenuto il danno fosse nella detenzione della ricorrente la quale, solo in sede di reclamo, avrebbe fornito una diversa ricostruzione del fatto specificando che i proprietari dell'immobile erano presenti *in loco* al momento del sinistro e che la stessa si trovava nell'abitazione in qualità di ospite. L'impresa, quindi, ribadisce la correttezza del diniego di indennizzo e della sua condotta nella fase liquidativa chiedendo, per l'effetto, il rigetto del ricorso.

La ricorrente, in sede di repliche, contesta le argomentazioni svolte dall'impresa, rappresentando di aver indicato nella lettera di denuncia del sinistro, e non per la prima volta in sede di reclamo - come affermato dall'impresa -, che lo stesso era avvenuto presso la casa di parenti nella quale si trovava in qualità di ospite durante le vacanze. Tale circostanza, ad avviso della ricorrente, escluderebbe qualsiasi ipotesi di consegna, custodia o detenzione dell'immobile con conseguente inapplicabilità della clausola di esclusione invocata dall'impresa. Quanto poi alla comunicazione di autorizzazione alla riparazione, la ricorrente attribuisce alla stessa un contenuto chiaro e non equivoco rilevando che il documento, in primo luogo, proveniva dal Servizio Liquidazioni Sinistri; in secondo luogo, non conteneva riserve sulla copertura e, da ultimo, indicava unicamente di conservare la documentazione delle spese. Insiste, quindi, per la riapertura del sinistro e per il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute.

L'impresa, in sede di controrepliche, conferma integralmente le argomentazioni già svolte nelle controdeduzioni. Evidenzia, in particolare, che il sinistro era stato correttamente inquadrato sulla base della ricostruzione dei fatti emergente dalla denuncia originaria e che il diniego di indennizzo era stato motivato mediante l'applicazione della clausola di esclusione dall'art. 18.2.2 delle CGA relativo ai danni a cose in consegna, custodia o detenzione dell'assicurato o dei familiari conviventi. Sotto tale profilo, l'impresa evidenzia la non coincidenza tra la versione dei fatti resa nella denuncia di sinistro, nella quale non risultavano indicazioni circa la presenza dei proprietari dell'immobile né la qualificazione della ricorrente come mera ospite, e quella successivamente prospettata con il reclamo. Gli



elementi introdotti solo in un secondo momento, secondo l'impresa, non avrebbero potuto incidere sulla valutazione già effettuata.

Con riferimento alla comunicazione di autorizzazione alla riparazione, l'impresa ribadisce che essa aveva esclusiva valenza tecnica e operativa, era finalizzata a consentire l'esecuzione degli interventi senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria e che ogni eventuale liquidazione restava subordinata alla verifica della copertura in base alle condizioni di polizza e alla produzione della documentazione richiesta. L'impresa esclude che tale comunicazione potesse essere interpretata come riconoscimento del diritto all'indennizzo o come rinuncia all'applicazione delle clausole di esclusione. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Va in primo luogo fatta chiarezza sulla natura della domanda formulata da parte della ricorrente la quale, pur se attraverso la richiesta della riapertura del sinistro per poi procedere al rimborso, all'evidenza, sottende l'obiettivo di ottenere l'accertamento del diritto all'indennizzo, in dipendenza dell'evento dedotto in controversia. La domanda, interpretata nel suo senso sostanziale, andrebbe qualificata quindi quale domanda di mero accertamento del diritto ad ottenere l'indennizzo.

Venendo quindi al merito della controversia, va sottolineato che risulta pacifico fra le parti che, in data 4 gennaio 2025, una porta dell'abitazione dei parenti della ricorrente sia stata danneggiata dal cane di proprietà della stessa.

L'oggetto della controversia verte, quindi, sulla verifica della correttezza della condotta dell'impresa che, pur avendo in un primo momento autorizzato la ricorrente a riparare il danno, ha poi negato l'indennizzo ritenendo non operativa la polizza sottoscritta dalla ricorrente, in quanto l'art. 18.2.2. delle CGA stabilisce che il contratto non copre i danni *"alle cose che l'Assicurato e i suoi familiari conviventi abbiano in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo"*. L'impresa desume l'operatività di tale esclusione dal tenore della denuncia del sinistro inoltrata dalla ricorrente in data 5 gennaio 2025 nella quale, però, la stessa ha segnalato il danno ad una porta sita nella casa vacanze di parenti presso la quale la stessa ricorrente era ospite per le vacanze. Va detto che, dal tenore della denuncia, non si desume che la ricorrente avesse la detenzione dell'immobile in parola e che all'interno dello stesso non soggiornassero contestualmente anche i proprietari dell'immobile.

La soluzione della presente controversia passa, quindi, tramite la verifica di come l'onere della prova sia distribuito all'interno del contesto negoziale che fa da cornice alle pretese delle parti. Va infatti sottolineato che l'art. 17 delle CGA, rubricato *"Oggetto dell'assicurazione"*, prevede che risulti coperta dalla polizza la responsabilità civile del proprietario dell'animale per i danni dallo stesso cagionati anche alle cose di terzi.

Come sopra detto, non è controverso fra le parti che il cane di proprietà della ricorrente abbia cagionato un danno ad un bene, la porta danneggiata, di proprietà di un terzo, ossia i parenti della ricorrente. Al fine di attivare la copertura assicurativa, per come delineata dalle condizioni generali di assicurazione, la ricorrente deve dimostrare i fatti che sono a fondamento delle sue pretese. L'impresa, invece, esclude l'operatività della polizza sulla



scorta dell'art. 18 delle CGA - rubricato "*Esclusioni*" - e, segnatamente, dell'art. 18.2.1 rubricato "*Esclusioni specifiche della responsabilità civile verso terzi*". Con la difesa formulata sul punto dall'impresa, la stessa propone una eccezione fondata su una specifica clausola di esclusione della garanzia avente, di fatto, natura impeditiva in relazione alla pretesa indennitaria della ricorrente che appare, invece, correttamente provata.

Trattandosi quindi di un'eccezione che si fonda sull'operatività di una clausola di esclusione della garanzia, l'onere della prova circa la sussistenza di fatti e circostanze che renderebbero efficace la suddetta esclusione graverebbero sull'impresa, che in sede di valutazione del sinistro non ha, però, ritenuto di chiedere chiarimenti su tale profilo all'attuale ricorrente.

Neppure all'interno del presente procedimento l'impresa ha dato prova delle circostanze che permetterebbero di negare l'indennizzo sulla scorta dell'art. 18.2.2. delle CGA. Ed infatti, l'eventuale relazione di custodia o detenzione della ricorrente con il bene danneggiato non sembra potersi desumere dal tenore della richiesta di apertura del sinistro che, da questo punto di vista, appare del tutto neutra. In quella sede, infatti, la ricorrente affermava semplicemente che il sinistro era avvenuto mentre la stessa era ospite per le vacanze in casa di parenti senza, tuttavia, dare indicazioni sul titolo giuridico che le consentiva di permanere nell'immobile. Non emerge dalla suddetta dichiarazione che la stessa si trovasse nell'immobile in forza di un contratto di comodato in assenza dei legittimi proprietari potendo tale dichiarazione essere del tutto compatibile con una ospitalità temporanea in presenza dei legittimi proprietari dell'immobile sorretta da ragioni di mera cortesia e tolleranza.

Giova quindi sul punto ribadire l'orientamento della Cassazione in tema di ripartizione dell'onere della prova all'interno del contratto di assicurazione, al quale il Collegio intende aderire: "*Mentre l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i "rischi inclusi", in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi "non compresi", in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea*" (Cass. civ., sez. III, ord. 21 gennaio 2025, n. 1469; nonché Cass. civ., sez. III, ord. 9 novembre 2023, n. 31251).

Allo stato degli atti, quindi, la ricorrente sembra aver correttamente dimostrato i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'impresa, al contrario, non pare aver assolto adeguatamente l'onere di dimostrare i fatti che, sorreggendo la propria eccezione di non indennizzabilità del sinistro, sarebbero qualificabili quali fatti impeditivi dell'altrui pretesa.

Ad ulteriore conferma della ricostruzione sopra riportata, milita anche l'analisi della condotta tenuta dall'impresa subito dopo l'apertura del sinistro. Come ricordato, infatti, con la comunicazione del 20 gennaio 2026, l'Area liquidazione dell'impresa aveva autorizzato la riparazione del bene danneggiato invitando la ricorrente solo a mantenere traccia del danno e delle spese sostenute al fine di "*poter verificare e accertare anche a posteriori il danno stesso*". Tale comunicazione è ovviamente successiva alla richiesta di apertura del sinistro con la quale la ricorrente aveva descritto il danno e le circostanze nelle quali lo stesso era avvenuto. Già in tale momento, quindi, l'impresa era da considerarsi del tutto consapevole degli elementi di fatto e di diritto che sorreggevano le richieste della ricorrente tanto che,



come sopra detto, è proprio in funzione del contenuto della richiesta di apertura del sinistro che l'impresa ha poi deciso di negare la prestazione assicurativa. Nonostante ciò, l'impresa, con la comunicazione del 20 gennaio 2026, da un lato non contesta la sussistenza del danno e, dall'altro, non solleva alcun dubbio circa l'operatività della polizza in relazione al sinistro per come denunciato dalla ricorrente con comunicazione del 5 gennaio 2026.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso, accertando l'operatività della copertura invocata rispetto al sinistro e il conseguente diritto della ricorrente ad essere indennizzata secondo le condizioni di polizza.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA